DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — SABATO 11 LUGLIO — NUM. 163

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3233** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 160,000 per la costruzione sul ponte sporgente «Principe Federico Guglielmo» nel porto di Genova, di un fabbricato ad uso di stazione per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori.

Art. 2. Tale spesa verrà inscritta in apposito capitolo del bilancio passivo della Marina, per l'esercizio 1885-86.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.
GENALA.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **3225** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione per la costruzione ed ampliamento degli edifizi scientifici dell'Università, della Scuola d'applicazione degli ingegneri e del Museo industriale italiano di Torino, conchiusa fra i Ministri della Pubblica Istruzione, d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Presidente del Consiglio provinciale ed il Sindaco della città di Torino, in conformità delle deliberazioni 11 dicembre 1884 del Consiglio provinciale di Torino, 10 e 15 gennaio 1885 della Deputazione provinciale di Torino, e 15 gennaio 1885 della Giunta municipale di Torino; e colle modificazioni risultanti dalla deliberazione del 28 maggio 1885 della Deputazione provinciale e dalla deliberazione 28 gennaio 1885 della Giunta comunale di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

COPPINO.
A. MAGLIANI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

CONVENZIONE

Art. 1. In servizio della Regia Università degli studi di Torino saranno costrulti quattro nuovi edifizi, nei quali avranno sede gli Istituti;

1° di fisica e d'igiene sperimentale;
2° di patologia, e di fisiologia di materia medica;
3° di anatomia e di medicina legale;
4° di chimica generale, di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 2. Si provvederà inoltre:

1° all'ampliazione ed al miglior adattamento dei locali presentemente destinati all'Orto botanico, ed allo acquisto dei mobili ad esso necessari;
2° al miglioramento dei locali dell'Osservatorio astronomico;
3° al miglioramento ed ampliamento dei locali della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri;
4° al prolungamento delle due ali dell'edificio dell'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino per dare migliore collocamento alle cliniche medica e chirurgica.

Art. 3. La costruzione dei quattro nuovi edifici, che dovranno essere ultimati entro l'anno 1887 sarà fatta in conformità dei progetti d'arte e dei disegni compilati dal signor cav. Leopoldo Mansueti d'accordo con i direttori dei singoli Istituti e con le parti contraenti; secondo i quali progetti la spesa è prevista in lire 273,340 per l'acquisto di area, della complessiva estensione di mq. 27334 sulle quali dovranno sorgere i quattro nuovi edifizi; lire 2,748,500 pei lavori di costruzione dei detti quattro edifizi.

Art. 4 Sono poi assegnate:

lire 100,000 per l'ampliamento, il restauro e l'arredamento dell'Istituto botanico;

lire 25,000 pel miglioramento dei locali dell'Osservatorio astronomico;

lire 200,000 pel miglioramento ed ampliamento dei locali della Scuola per gl'ingegneri;

Art. 5. La spesa di lire 3,449,440 sarà sostenuta per lire 810,000 dalla provincia di Torino, in correlazione della deliberazione del Consiglio provinciale 11 dicembre 1884, per lire 914,220 dal comune di Torino, e per lire 1,724,220 dallo Stato.

Art. 6. La provincia ed il comune di Torino stanzieranno nei loro rispettivi bilanci per gli anni 1885, 1886, 1887, 1888 la quota posta a loro carico divisa in rate uguali.

Art. 7. Alla spesa di lire 1,720,220 che si assume lo Stato si provvederà:

1. Con le lire 90,000 già inscritte al capitolo 148 del bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1884-85, resti degli anni precedenti, col titolo: *Lavori di miglioramento agli Istituti anatomici.*
2. Con lo stanziamento nel bilancio del Ministero medesimo di lire 544,740 per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1886-87, 1887-88 e 1888-89.

Art. 8. Ai pagamenti che occorrerà eseguire avanti il 1° luglio 1886 in conto dei lavori e degli acquisti sovraindicati sarà provveduto con le lire 90,000, già stanziate al capitolo 148 del bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1884-85, e con i fondi del contributo della provincia e del comune di Torino. Dal 1° luglio in poi si provvederà con le somme ancora dovute dalla provincia e dal comune a saldo del rispettivo contributo, e coi fondi che, giusta l'art. 7 della presente Convenzione, saranno inscritti nel bilancio della Pubblica Istruzione per gli esercizi 1886-87, 1887-88, 1888-89.

La richiesta di somme alla provincia ed al comune sarà accompagnata dalla dimostrazione dei lavori eseguiti e dalla giustificazione della relativa spesa.

Art. 9. I lavori di cui nella presente Convenzione saranno iniziati e condotti innanzi con quell'ordine che si reputerà meglio conveniente nell'interesse dell'insegnamento. A cura del Ministero della Pubblica Istruzione sarà provveduto secondo le norme della legge di contabilità, all'esame ed approvazione dei progetti, alla stipulazione ed approvazione dei contratti ed appalto, ed a quanto occorra per l'esecuzione, la liquidazione ed il collaudo dei lavori, eccezione fatta per quelli da eseguirsi nell'Ospedale.

Art. 10. Si provvederà alla costruzione di nuovi locali in servizio del R. Museo industriale italiano, mediante lire 97,000 da versarsi all'uopo dalla provincia, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale 19 novembre 1884, mediante lire 103,000, da versarsi dalla Città di Torino, in conformità della deliberazione del Consiglio comunale 12 dicembre 1883, e mediante lire 200,000 assegnate dallo Stato.

Al pagamento del concorso dello Stato in lire 200,000 sarà provveduto con la iscrizione di detta somma nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ripartito in tre esercizi, cioè lire 60,000 nell'esercizio 1886-87, lire 70,000 nell'esercizio 1887-88 e lire 70,000 in quello 1888-89.

Art. 11. Ad eccezione delle fabbriche che saranno aggiunte all'edifizio dell'Ospedale di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, le quali resteranno in proprietà della pia Istituzione, tutte le altre costruzioni e le provviste contemplate nella presente Convenzione saranno di proprietà dello Stato.

Non potrà variarsi mai la destinazione degli edifizi che formano oggetto della presente Convenzione, salvo concorra il consenso della provincia e del comune di Torino.

Qualora, malgrado il dissenso, tale destinazione venisse mutata, lo Stato rimborserà al comune ed alla provincia le rispettive quote di concorso.

Art. 12. Le spese della presente Convenzione, comprese quelle di bollo e di registro, saranno a carico dello Stato.

Art. 13. La presente Convenzione non sarà valida che dopo approvata per legge.

Roma, 29 gennaio 1885.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. Coppino.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. Grimaldi.

Per la provincia di Torino
Il Presidente del Consiglio provinciale
Paolo Boselli.

Per il comune di Torino
Il Sindaco: Di Sambuy.

Visto — *Il Ministro della Pubblica Istruzione*
M. Coppino.

Il Numero **3170** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), con la quale, insieme ad altri, si approva il Contratto per l'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo e per la costruzione delle strade ferrate complementari;

Visto il titolo 9 libro 1° del Codice di commercio;

Visto l'atto del dì 8 giugno 1885 ricevuto dal notar Antonio dott. Lazzati, di Milano, al n. 9683|7808 di repertorio, col quale, in esecuzione degli articoli 2 e 3 del suddetto Contratto fu costituita una Società anonima sotto il titolo di *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo*;

Visto lo statuto della Società medesima, il cui testo originale, riconosciuto, accettato e firmato da tutti gli intervenuti nell'atto costitutivo predetto, fu annesso all'atto medesimo affinchè ne costituisca parte integrante e sostanziale;

Visto il Nostro decreto in data odierna con cui fu approvata la nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione, designati nell'atto costitutivo medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei

Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Lo statuto della Società Italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, annesso al sopracitato atto costitutivo della Società stessa, è approvato a condizione che vi siano modificati gli articoli 4, 8, 12, 24, 30, 31, 58 e 61 nei termini seguenti:

Art. 4. La Società durerà sino al 30 giugno 1945.

Avvenendo il caso che il Governo o la Società usino del diritto di far cessare il contratto indicato nell'art. 1 del presente statuto alla fine del primo o del secondo dei periodi ventennali stabiliti nell'art. 6 del contratto medesimo la Società sarà sciolta di diritto e passerà in istato di liquidazione.

All'infuori di questo caso e di quelli previsti nell'art. 10 della legge e nell'art. 40 del Contratto citati nel suddetto art. 1 la Società non può sciogliersi per propria volontà prima del termine sopra fissato.

Art. 8. I consiglieri d'Amministrazione durano in carica per un triennio. La rinnovazione si fa ogni anno dall'assemblea generale ordinaria.

Dopo il primo e dopo il secondo anno cessano dall'ufficio otto consiglieri designati dalla sorte.

In seguito si procede per ordine di anzianità.

I consiglieri possono sempre essere rieletti.

Art. 12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici membri.

Art. 24. La convocazione delle assemblee generali è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali è necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti, che rappresentino il quinto del capitale sociale.

Ogni azionista ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede o rappresenta più di cinque azioni ha un voto ogni cinque azioni da lui possedute o rappresentate.

Art. 30. È sempre necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino il terzo del capitale sociale ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso, per deliberare:

1. Lo scioglimento anticipato della Società, giusta l'articolo 4 del presente statuto;
2. La prorogazione della sua durata;
3. La fusione con altra Società;
4. La riduzione del capitale sociale;
5. La reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;
6. Il cambiamento dell'oggetto della Società;
7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

Art. 31. È priva di qualunque effetto, se non è debitamente approvata dal Governo, ed ove occorra per legge, qualsiasi deliberazione concernente:

a) Gli oggetti indicati ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 30;

b) Qualsiasi modificazione da introdursi nelle Convenzioni stipulate col Governo, indicate nell'art. 1 del presente statuto, sia a richiesta del Governo, sia d'iniziativa ed a proposta della Società;

c) Le cessioni, assunzioni o partecipazioni indicate nell'articolo 9 del capitolato annesso alle Convenzioni suddette e le assunzioni indicate nel capoverso dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 58. Sugli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese della Società, di qualunque natura e detratto pure l'interesse e l'ammortamento delle obbligazioni della Società non guarentite dallo Stato, dev'essere prelevato annualmente un ventesimo per formare il fondo di riserva ordinario.

Il rimanente è distribuito agli azionisti come dividendo sino alla concorrenza del cinque per cento sul capitale versato.

Un decimo di ciò che sopravanza dev'essere prelevato per il fondo della riserva straordinaria.

Il residuo viene assegnato:

Per un decimo al Consiglio d'amministrazione, che può ripartirlo fino a tre quarte parti, fra i suoi componenti e pel rimanente fra i capi di servizio;

E per nove decimi in aumento della riserva straordinaria o come ulteriore dividendo agli azionisti dietro proposta del Consiglio d'amministrazione approvata dall'assemblea generale.

Nei rapporti col Governo per la sua partecipazione agli utili netti oltre il sette e mezzo per cento, il suddetto residuo, salvo la parte da versarsi in aumento della riserva straordinaria, deve essere sempre calcolato in attivo.

Art. 61. Negli utili netti della Società, di cui nell'art. 21 del contratto suddetto, sono compresi:

a) L'annualità di cui nell'art. 20 di detto Contratto, al netto dell'imposta di ricchezza mobile;

b) Tutti gli utili netti direttamente o indirettamente provenienti dall'esercizio e dal possesso delle strade ferrate e loro dipendenze;

c) Gli utili netti delle eventuali costruzioni e delle eventuali emissioni di obbligazioni guarentite dallo Stato;

d) Ed in generale tutti gli utili netti di ogni natura provenienti dalle operazioni sociali contemplate nel Contratto, debitamente approvate dal Governo ed ove occorra per legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1885.

UMBERTO.

GENALA.
MAGLIANI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

STATUTO *della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.*

TITOLO I.

Oggetto, sede, capitale e durata della Società.

Art. 1. È costituita una Società anonima sotto il titolo: *Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo*, la quale ha per oggetto di assumere l'esercizio delle linee componenti la rete Mediterranea, ed eventualmente, a richiesta del Governo, la costruzione e lo esercizio di altre strade ferrate, con tutti i diritti ed obblighi, tanto per l'esercizio, quanto per le costruzioni, stabiliti dal contratto, dagli atti addizionali e dal capitolato ed allegati relativi approvati colla legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).

Essa potrà inoltre, previa autorizzazione del Governo, assumere concessioni, costruzione ed esercizio di altre ferrovie, ed anche imprese attinenti ai trasporti ferroviari.

Art. 2. La Società ha la sua sede in Milano.

Sono istituite due direzioni di esercizio, una in Napoli e l'altra in Torino.

È pure istituito un ufficio permanente di rappresentanza in Roma per tutti i rapporti della Società col Governo, ed uno speciale ufficio di movimento e traffico in Genova.

Il Consiglio di amministrazione provvederà, ove occorra, all'istituzione di altre direzioni di esercizio e di altri uffici speciali.

Art. 3. Il capitale sociale è stabilito nella somma di centotrentacinque (135) milioni di lire, ed è rappresentato da duecentosettantamila (270,000) azioni di cinquecento (500) lire ciascuna.

Art. 4. La Società durerà sino al 30 giugno 1945.

Avvenendo il caso che il Governo o la Società usino del diritto di far cessare il contratto indicato nell'art. 1 del presente statuto alla fine del primo o del secondo dei periodi ventennali stabiliti nell'articolo 6 del contratto medesimo, la Società sarà sciolta di diritto e passerà in istato di liquidazione.

All'infuori di questo caso e di quelli previsti nell'art. 43 del contratto, citati nell'art. 1 del presente statuto, la Società non può sciogliersi prima del termine sopra stabilito.

TITOLO II.

Amministrazione e direzione.

Art. 5. La Società è amministrata da un Consiglio composto di ventitrè membri.

I membri del Consiglio devono essere di nazionalità italiana.

Art. 6. Ogni amministratore deve dare cauzione per la sua gestione col deposito di quattrocento (400) azioni nelle casse della Società.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative, ed in ogni caso il vincolo deve essere iscritto nel libro delle azioni.

Art. 7. I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dalla assemblea generale ordinaria.

Per la prima volta sono designati nell'atto costitutivo della Società, ma la nomina non può avere effetto senza l'approvazione del Governo.

Art. 8. I consiglieri d'amministrazione sono nominati per un triennio.

Dopo il primo e dopo il secondo anno cessano dall'ufficio otto consiglieri designati dalla sorte, e si procede a nuova nomina nella assemblea generale ordinaria.

In seguito si procede per ordine di anzianità.

I consiglieri possono sempre essere rieletti.

Art. 9. In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio di amministrazione procede a nuova nomina nelle forme stabilite negli articoli 12 e 14, e l'eletto rimane in carica sino alla prossima assemblea generale ordinaria.

Il consigliere così surrogato al mancante, ove sia confermato, o il nuovo eletto dall'assemblea, rimane in carica soltanto pel tempo in cui doveva rimanervi il mancante.

Art. 10. Il Consiglio d'amministrazione nomina ogni anno nel suo seno un presidente e due vicepresidenti.

In loro mancanza il consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Art. 11. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno una volta al mese.

Le adunanze straordinarie hanno luogo qualunque volta l'interesse della Società lo richieda, oppure quando ne venga fatta domanda alla presidenza da almeno tre consiglieri d'amministrazione, o dal direttore generale, o dai sindaci.

Art. 12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici membri del Consiglio.

Art. 13. L'amministratore che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci e non può essere presente a qualsiasi discussione o deliberazione riguardante l'operazione stessa.

Art. 14. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono esser prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'esecuzione delle convenzioni indicate nell'articolo 1° del presente statuto, devono essere comunicate senza indugio all'ispettorato governativo sull'esercizio delle strade ferrate, unitamente ai motivi, se sono richiesti.

Art. 15. La Società è rappresentata per tutti i suoi rapporti legali da un direttore generale, che ha la firma sociale.

Il direttore generale dev'essere di nazionalità italiana. La sua nomina, deliberata dal Consiglio d'amministrazione, non ha alcun effetto se non è approvata dal Governo con decreto Reale.

Il direttore generale deve dar cauzione per la sua gestione col deposito di quattrocento azioni nelle casse della Società, a norma del precedente articolo 6.

Art. 16. In mancanza del direttore generale, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, od a chi ne fa le veci, oppure ad un amministratore espressamente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare uno o più vice-direttori, colle attribuzioni che reputi opportune.

Art. 17. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dell'ufficio permanente di rappresentanza in Roma, per tutti i rapporti della Società col Governo.

Esso determina pure le attribuzioni della Direzione generale e delle Direzioni d'esercizio.

La nomina di tutti gl'impiegati della Società è fatta dal Consiglio di amministrazione, sopra proposta del direttore generale.

Art. 18. Al Consiglio d'amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione della Società.

Esso provvede a tuttociò che non è stato espressamente riservato alla decisione dell'assemblea generale.

Art. 19. Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario e trascritti nel libro indicato al numero 3° dell'articolo 140 del Codice di commercio.

Le copie dei processi verbali, certificate conformi dal presidente, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 20. Le funzioni degli amministratori sono retribuite coll'assegno annuale complessivo di lire centoquindicimila (115,000), e colla partecipazione agli utili, stabilita nel seguente articolo 58.

Art. 21. Il Consiglio d'amministrazione può delegare, sotto la propria responsabilità, ad un Comitato di cinque membri scelti nel proprio seno le facoltà necessarie pel disbrigo degli affari correnti e per i provvedimenti d'urgenza.

I contratti di cui l'ammontare eccede la somma di lire ventimila (20,000), e i provvedimenti definitivi di nomina o licenziamento dei componenti il personale, sono sempre riservati all'approvazione del Consiglio.

I provvedimenti d'urgenza devono essere notificati al Consiglio nella sua più vicina adunanza.

Le disposizioni dell'art. 14 valgono anche per le deliberazioni del Comitato.

TITOLO III.

Assemblee.

Art. 22. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di novembre di ogni anno.

Essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno,

1° Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° Surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;

3° Nominare i sindaci.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Tutte le assemblee si riuniscono nella sede della Società.

Art. 23. La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 24. La convocazione delle assemblee generali è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali è necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute.

L'azionista che possiede più di cinque azioni ha un voto ogni cinque azioni da lui possedute o rappresentate.

Art. 25. Gli azionisti possessori di azioni al portatore debbono depositarle otto giorni prima della riunione dell'assemblea nelle casse designate dal Consiglio d'amministrazione.

Trascorso un mese dal giorno dell'assemblea per cui furono depositate, le azioni non ritirate restano a rischio del deponente.

Art. 26. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci.

Due azionisti, scelti dalla presidenza tra i possessori di maggior numero di azioni, esercitano l'ufficio di scrutatori.

La presidenza sceglie pure un segretario.

Art. 27. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Per l'elezione dei consiglieri e dei sindaci è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono validamente prese per alzata e seduta.

In caso di dubbio, le votazioni si fanno per appello nominale o per schede.

La votazione per schede è di diritto ogni qualvolta venti azionisti la domandino.

Sono sempre fatte per schede le votazioni che riflettono persone.

In caso di parità di voti rimane eletto colui che rappresenta il maggior numero di azioni, e quando sia eguale anche il numero delle azioni il maggiore di età.

Art. 29. Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti e qualunque sia il loro numero.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso per la prima, il termine fra il giorno della pubblicazione dell'avviso a quello dell'assemblea può ridursi a giorni otto.

Il deposito delle azioni al portatore per l'ammissione all'assemblea di seconda convocazione, deve farsi almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda, purchè le azioni depositate non siano state ritirate.

Art. 30. È sempre necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino il terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso per deliberare:

1° Lo scioglimento anticipato della Società giusta l'art. 4 del presente statuto;

2° La prorogazione della sua durata;

3° La fusione con altre Società;

4° La riduzione del capitale sociale;

5° La reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;

6° Il cambiamento dell'oggetto della Società;

7° Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

Art. 31. È priva di qualunque effetto, se non è debitamente approvata dal Governo, qualsiasi deliberazione concernente:

a) Gli oggetti indicati ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° e 7° del precedente art. 30;

b) Qualsiasi modificazione da introdursi nelle Convenzioni stipulate col Governo, indicate nell'articolo 1 del presente statuto, sia a richiesta del Governo, sia d'iniziativa ed a proposta della Società;

c) Le cessioni, assunzioni o partecipazioni indicate nell'articolo 9 del capitolato annesso alle Convenzioni suddette, e le assunzioni indicate nel capoverso dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 32. Gli amministratori devono straordinariamente convocare l'assemblea nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

Art. 33. Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da altri azionisti aventi diritto di intervenire.

È valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso di ammissione.

Gli amministratori e gl'impiegati sociali non possono essere mandatarii.

Art. 34. Gli amministratori non possono dar voto:

1° nell'approvazione del bilancio;

2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;

La loro astensione non nuoce alla validità dell'assemblea per quanto riguarda il numero delle azioni rappresentate.

Art. 35. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello Statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 158 e del capoverso dell'articolo 163 del codice di commercio, e salva pure la disposizione dell'articolo 162 del codice stesso.

Art. 36. Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario e trascritti nel libro indicato al numero 2° dell'articolo 140 del codice di commercio.

Le copie tratte dal libro summentovato e certificate conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

TITOLO IV.

Azioni ed obbligazioni.

Art. 37. Le azioni possono essere nominative o al portatore.

Art. 38. I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1° il nome della Società;

2° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo dove è stata eseguita;

3° l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;

4° la durata della Società.

Esse sono sottoscritte da due amministratori.

Art. 39. Le azioni non pagate per intero sono sempre nominative. I sottoscrittori ed i successivi cessionarii sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, nonostante qualunque alienazione di esse.

Art. 40. La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale.

Essa deve indicare i versamenti fatti.

Art. 41. I versamenti sulle azioni devono essere fatti nelle casse a ciò designate dal Consiglio d'amministrazione.

Il primo versamento è di lire centocinquanta per azione da effettuarsi all'atto della costituzione della Società.

Gli ulteriori versamenti devono essere effettuati nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con un intervallo non minore di giorni trenta tra un decimo e l'altro, o in modo che l'intera somma dovuta allo Stato possa esser pagata nel termine stabilito negli articoli 12 e 46 del contratto indicato nell'articolo 1 del presente Statuto.

Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare l'anticipazione dei versamenti sulle azioni mediante l'abbuono degli interessi in ragione del tre per cento annuo.

Art. 42. L'azionista che tarda a fare il versamento sulle azioni è tenuto al pagamento degli interessi in ragione del sette per cento annuo, oltre il risarcimento del maggior danno derivato e salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 43. Quando l'azionista non effettua entro un mese dalla scadenza il pagamento delle quote ancora dovute, la Società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionarii per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azio-

nista dopo 15 giorni dalla pubblicazione d'una diffida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la Società eserciterà contro i sottoscrittori e i cessionarii i diritti derivanti dalla loro responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli obblighi derivanti dal contratto stipulato col Governo per l'effettivo versamento dell'intero capitale di 135 milioni in azioni.

Art. 44. I certificati delle azioni così vendute restano di pieno diritto nulli e di niun valore.

I compratori delle azioni vendute ricevono nuovi certificati per duplicato aventi il numero delle azioni rappresentate dai certificati rimasti nulli.

Art. 45. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci prescritto dal Codice di commercio.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatarii.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni, è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte e di un atto di notorietà dimostrante la qualità di erede fatto innanzi al pretore.

Art. 46. Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere nè a riconoscere il trasferimento finchè non sia da esse designato un unico titolare.

Art. 47. La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore quando siano pagate per intero.

Le spese stanno a carico del richiedente.

Art. 49. Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il deposito e la custodia delle azioni nelle casse della Società.

In questo caso determina le condizioni del deposito.

Art. 50. Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della Società.

Art 51. Ogni azione è indivisibile. Il possesso di un'azione importa senz'altro piena ed assoluta adesione al presente Statuto.

Art. 52. La società può emettere obbligazioni, previa deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza stabilita nell'articolo 30 del presente Statuto, osservando nel resto le formalità stabilite nel Codice di commercio ed entro i limiti segnati nel Codice medesimo.

Le obbligazioni della Cassa per gli aumenti patrimoniali, e quelle emesse per le costruzioni ferroviarie di cui agli articoli 20, 21, 27 e 34 del contratto indicato nell'articolo 1 del presente statuto, non sono computate tra le obbligazioni suddette.

TITOLO V.

Bilancio.

Art. 53. Il 30 giugno di ciascun anno verrà chiuso il bilancio dell'esercizio sociale.

Art. 54. Il bilancio sarà presentato ai sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° il capitale sociale realmente esistente,

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 55. I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

Art. 56. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alla relazione dei sindaci negli uffici della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato.

L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di azionista.

Art. 57. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio ne verrà depositata una copia nella cancelleria del Tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci e al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle Società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice di commercio.

Art. 58. Sugli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese della Società, di qualunque natura, e detratto pure l'interesse e l'ammortamento delle obbligazioni della Società non guarentite dallo Stato, dev'essere prelevato annualmente un ventesimo per formare il fondo di riserva ordinaria.

Il rimanente è distribuito agli azionisti come dividendo sino alla concorrenza del cinque per cento sul capitale versato.

Sull'ulteriore sopravanzo dev'essere prelevata la riserva straordinaria nella misura che sarà determinata dall'assemblea generale sulla proposta del Consiglio di amministrazione e che non potrà mai essere minore d'un decimo del sopravanzo stesso.

La somma residua viene assegnata per nove decimi come ulteriore dividendo agli azionisti, e per un decimo al Consiglio d'amministrazione, che lo ripartirà per tre quarte parti fra i suoi componenti e per una quarta parte fra i capi di servizio; intendendosi però che nei rapporti col Governo per la sua partecipazione agli utili netti oltre il sette e mezzo per cento (7 1|2 0|0) il suddetto decimo deve essere sempre calcolato in attivo.

Art. 59. Le somme assegnate ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria devono, senza indugio, a cura e sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, essere impiegate in modo sicuro e preferibilmente nell'acquisto di titoli emessi o guarentiti dallo Stato, escluse sempre le obbligazioni emesse dalla Società senza garanzia del Governo.

Gl'interessi delle somme o dei titoli suddetti vanno rispettivamente in aumento della riserva ordinaria e straordinaria.

Art. 60. L'utile derivante alla Società dal modo di pagamento allo Stato del prezzo del materiale rotabile e d'esercizio, stabilito negli articoli 12 e 46 del contratto indicato nell'articolo 1 del presente statuto, è assegnato al fondo di riserva ordinaria.

La dotazione di questo fondo cessa quando siasi con esso raggiunto il quinto del capitale sociale.

Raggiunto questo limite, il fondo di riserva ordinaria, ove per qualsiasi causa venisse a diminuire, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

La riserva ordinaria è destinata a far fronte alle spese impreveduto, ed ove manchi o sia insufficiente la riserva straordinaria possono anche dalla prima prendersi le somme occorrenti a supplemento dei dividendi annuali.

Qualora il fondo di riserva straordinaria abbia raggiunto anch'esso il quinto del capitale sociale, tutte le somme ulteriormente in esso versate devono, per gli effetti della partecipazione dello Stato indicata nell'ultimo capoverso del precedente articolo 58, essere sempre calcolate in attivo.

Art. 61. Negli utili netti della Società, di cui nell'articolo 24 del contratto suddetto, sono compresi:

a) l'annualità di cui nell'articolo 23 di detto contratto, al netto dell'imposta di ricchezza mobile;

b) Tutti gli utili netti direttamente o indirettamente provenienti dall'esercizio e dal possesso delle strade ferrate e loro dipendenze;

c) Gli utili netti delle eventuali costruzioni e delle eventuali emissioni di obbligazioni guarentite dallo Stato;

d) Ed in generale tutti gli utili netti d'ogni natura provenienti dalle operazioni sociali contemplate nel contratto, approvate debitamente dal Governo.

TITOLO VI.

Sindaci.

Art. 62. In ogni assemblea ordinaria si devono nominare cinque sindaci e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

Non è necessario che i sindaci siano azionisti; essi sono rieleggibili.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età.

Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a supplire i mancanti altre persone che stanno in carica fino alla prossima assemblea generale.

Atr. 63. I sindaci devono:

1° Stabilire d'accordo cogli amministratori la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni, in conformità dei regolamenti governativi menzionati nella legge e nelle convenzioni indicate nell'art. 1 del presente statuto;

2° Esaminare almeno ogni trimestre i libri della Società per conoscere le operazioni sociali, ed accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° Fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4° Riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie, depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società;

5° Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento degli azionisti nell'assemblea;

6° Rivedere il bilancio e farne relazione, depositarla e presentarla all'assemblea, secondo le disposizioni del Codice di commercio;

7° Sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8° Convocare colle norme stabilite nell'art. 155 del Codice di commercio l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9° Intervenire a tutte le assemblee generali;

10° E in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempite dagli amministratori.

I sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

Art. 64. Al Collegio sindacale è assegnata una indennità complessiva di lire quindicimila (15,000) ogni anno.

TITOLO VI.

Liquidazione.

Art. 65. Per la liquidazione della Società e per la divisione dell'asse sociale si osserveranno le disposizioni del Codice di commercio.

Articolo finale.

Il presente statuto non sarà valido se non dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Governo.

Il decreto di approvazione dovrà al pari dello statuto essere pubblicato nelle forme prescritte dal Codice di commercio.

Milano, otto giugno milleottocentottantacinque.

Alessandro Malvano.
Antonio Pariani.
Ettore Ghiaramella.
Ing. Girolamo Silvestri, *per la Banca Lombarda.*
Alessandro Rosa,
Mariano Arlotta.
Eugenio Cantoni,
Giacomo Ricco.
Enrico Rava.
Giovanni Visconti Venosta.
Rocco Fontana.
Giulio Belinzaghi.
Adolfo Bingen.
Maurizio Blum.
Antonio Allievi.
Lorenzo Garassino.
Giuseppe Croce.
Arnoldo Ley.
Alberto Casiraghi.
M. Durazzo Adorno.
G. Durazzo Pallavicini.
Ulrico Geiser d'Ulrich.
Francesco Geriana.
Michele Chiesa.
Enrico Guastalla.
Ing. Filiberto Allasio.
Egidio Zaccaroli.
Angelo Levi.
Giovanni Marsaglia.
Matteo Maurogordato.
Giuseppe Sardi.
Leony Tedeschi.
Cesare Trezza.
Alessandro Spada.
Barone Alberto Oppenheim.
Edmondo Ulrich.
Adolphe B. H. Goldschmidt.
Mattia Massa.
Pedroni Lisiade.
Moisè Bondi.
Achille Villa.
Giorgio Stoll.
D. D. Schuster Giov. Giacomo.
Emil Russell.
Jean Andreae.
Gaetano Vimercati.

Angelo Valaguzza, *testimonio.*
Giuseppe Bruschini, *testimonio.*

Dott. Antonio Lazzati, *Notaio.*

Il Numero **3219** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 3 maggio 1885;

Considerato che l'ufficiale preposto al Comando di più navi nella posizione di riserva, per le attribuzioni affidategli dal regolamento che fa seguito al suddetto R. decreto, deve incontrare spese d'ufficio;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'ufficiale che fosse preposto al comando di più navi in posizione di riserva, a senso dell'art. 8 del succitato R. decreto, sarà corrisposto il seguente assegnamento mensile per spese d'ufficio:

Se ufficiale ammiraglio, lire 40;
Se ufficiale superiore, lire 30.

Art. 2. Detto assegnamento sarà considerato personale senza obbligo di renderne conto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 giugno 1885.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Pessina.

Il Numero **3227** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i nostri precedenti decreti del 12 aprile e 24 maggio 1885, nn. 3046 e 3128;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, ed il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. In sostituzione del già consigliere d'appello comm. Calcedonio Inghilleri, stato nominato direttore generale dei Culti, è chiamato a far parte della Commissione istituita coll'art. 1° della legge 26 marzo 1885, numero 3015, il signor comm. Achille Motta, consigliere della Corte di appello in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.
A. MAGLIANI.
PESSINA.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **3215** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Ville San Sebastiano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Ville San Pietro e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997, (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Ville San Sebastiano ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ville San Sebastiano è separato dalla sezione elettorale di Ville San Pietro ed è costituito in sezione elettorale autonoma del collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

Avviso.

La Banca Romana ha conferito la rappresentanza pel cambio dei suoi biglietti alla Banca Veneta di depositi e conti correnti in Venezia.

Conseguentemente, a termini dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e delle leggi successive che hanno prorogato il corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di emissione, i biglietti della Banca Romana, a partire dal giorno in cui funzionerà detta rappresentanza, e previo l'adempimento del prescritto dall'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, n. 2372 (Serie 2ª), saranno ricevuti dalle pubbliche Casse ed accettati dai privati in tutta la provincia di Venezia.

Roma, addì 9 luglio 1885.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso.

La Commissione giudicatrice nel concorso aperto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 10 febbraio 1885 (*) a quattro premi per lavori sopra argomenti di bibliografia e ordinamento di biblioteche, ha proposto, per il secondo premio di lire 3000, il seguente tema:

Catalogo delle opere bibliografiche italiane;

Questo catalogo dovrà comprendere:

a) Bibliografie generali e speciali, scritte da italiani;

b) Bibliografie concernenti l'Italia, scritte da stranieri;

c) Cataloghi dei manoscritti e dei libri a stampa delle biblioteche d'Italia;

d) Cataloghi di manoscritti e di collezioni di libri relativi all'Italia conservati nelle biblioteche straniere.

Il lavoro, ordinato sistematicamente e corredato di indici, dovrà avere la maggiore possibile estensione.

Roma, 9 luglio 1885.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore.
G. FERRANDO.

(*) IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETA:

1. È aperto concorso a quattro premi per lavori sopra argomenti di bibliografia e ordinamento di biblioteche.

2. Un primo premio di lire mille (L. 1000) sarà conferito all'autore della migliore monografia bibliografica, stampata nell'anno 1885.

Gli aspiranti al premio dovranno consegnare le loro monografie al Ministero della Pubblica Istruzione (segretariato generale) non più tardi del 31 gennaio 1886.

3. Un secondo premio di lire tremila (L. 3000) sarà assegnato al miglior lavoro su tema da proporsi dalla Commissione giudicatrice.

Il termine per la presentazione dei manoscritti è fissato al 30 novembre 1886.

Il concorso a questi due premi è aperto fra cittadini italiani.

La complessiva somma di lire quattromila (L. 4000) sarà prelevata

dal fondo iscritto nel bilancio della Pubblica Istruzione per aiuti e pubblicazioni.

4. Un terzo premio di lire mille (L. 1000) sarà aggiudicato a quel lavoro che meglio illustri qualcuna delle più notevoli collezioni di codici, o di opere a stampa, possedute da biblioteche governative.

5. Un quarto premio, pure di lire mille (L. 1000) sarà conferito all'autore dello scritto che detti le norme più razionali e più pratiche per la formazione dei cataloghi alfabetico o per materie o degli indici per specialità bibliografiche.

6. Il concorso ai premi di cui agli articoli 4 e 5 è aperto fra cittadini italiani.

Il termine per la presentazione dei lavori è fissato al 30 novembre 1885.

La complessiva somma di lire duemila (L. 2000) sarà prelevata dal fondo comune per le biblioteche iscritto nel bilancio della Istruzione Pubblica.

7. Sul merito dei lavori presentati pel concorso ai quattro premi giudicherà una Commissione composta di cinque membri nominata dal Ministro.

I rapporti della Commissione saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione.

8. Nel caso in cui nessuno dei lavori fosse giudicato degno del premio, il relativo concorso sarà prorogato di un anno.

9. I lavori premiati rimarranno in proprietà dell'autore, il quale non avrà diritto a riscuotere il premio che verso consegna di tre esemplari stampati del lavoro medesimo.

10. Ogni manoscritto dovrà essere contrassegnato da un'epigrafe, la quale sarà ripetuta in una scheda suggellata con entro il nome e il domicilio dell'autore.

Saranno aperte soltanto le schede dei lavori premiati.

I manoscritti non premiati e non ritirati entro l'anno dal conferimento dei premi, rimarranno in proprietà del Ministero, e le schede saranno distrutte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1885.

1 *Il Ministro*: Coppino.

MINISTERO DELL'INTERNO

Si avvisano tutte le Amministrazioni dei giornali che il Ministero non si tiene vincolato, pel pagamento degli abbonamenti, che verso quei periodici ai quali avrà chiesta l'associazione direttamente, o col mezzo dei prefetti. Si avverte altresì che i giornali non richiesti verranno per una volta respinti; nè dipoi, per il fatto del mancato rinvio, il Ministero s'intenderà obbligato al pagamento delle associazioni.

Roma, 27 giugno 1885.

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto di concorso *per la nomina di un professore di lettere italiane e di un professore di lingua francese pel Collegio militare di Firenze.*

È aperto il concorso ad un posto di professore aggiunto di lettere italiane, con incarico anche dell'insegnamento del latino, e ad un posto di professore aggiunto di lingua francese presso il Collegio militare di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Il concorso sarà per titoli; e i concorrenti dovranno inviare le loro domande al comandante del Collegio militare suddetto, non più tardi del 15 agosto del corrente anno.

Alle domande dovranno essere uniti i titoli legali di abilitazione all'insegnamento, quali sono richiesti dai vigenti regolamenti per le scuole tecniche e pei ginnasi governativi, e tutti quegli altri che i concorrenti giudicassero opportuni ad avvalorare le loro istanze, non che le memorie, gli studi e le opere originali che avessero pubblicato. Sarà titolo valutabile anche il pubblico insegnamento o con incarico ufficiale, o con libera docenza.

Le domande coi rispettivi titoli saranno sottoposte all'esame di apposite Commissioni, presiedute dal comandante del Collegio militare di Firenze, le quali classificheranno i concorrenti che per ordine di merito, in base ai titoli prodotti, dovranno essere prescelti a coprire le cattedre di cui si tratta.

I candidati prescelti saranno poscia avvertiti del giorno in cui dovranno presentarsi ad incominciare l'insegnamento, ma non saranno nominati che dopo tre mesi di esperimento, durante i quali percepiranno un assegnamento mensile equivalente a quello dell'impiego pel quale concorsero.

Il Ministro: Ricotti.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

Avviso *per l'acquisto di cavalli stalloni.*

Il Ministero ha, in conformità dell'avviso del Comitato ippico, deliberato di fare anche in quest'anno nell'interno del Regno acquisto pei depositi governativi di cavalli stalloni (nati in Italia o all'estero) di puro sangue e mezzo sangue inglese o orientale, e di stalloni da tiro pesante, dell'età non minore di anni 3, cioè nati nel 1882 ed anni precedenti. Porta quindi a conoscenza del pubblico la decisione presa, ed aggiunge quanto segue:

1.° Le offerte di vendita, redatte su carta bollata da 1 lira, devono pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), entro il mese di luglio dell'anno corrente, accompagnate dai documenti (certificati di nascita), necessari a constatare l'età e la genealogia dei riproduttori offerti in vendita;

2.° La visita dei cavalli stalloni, dei quali verrà accettata l'offerta, sarà fatta da apposite Commissioni in giorni da determinarsi del mese di agosto a Torino, a Cremona, a Bologna, a Treviso, a Pisa, a Roma, a Foggia, a Santa Maria di Capua, a Palermo, a Catania, a Cagliari e a Sassari. Gli offerenti debbono nella domanda dichiarare in quale delle dette località intendono di condurre i loro cavalli;

3.° Nessun cavallo stallone potrà essere acquistato senza aver dato prova delle sue attitudini. Quelli che non siano stati provati già su pubblici ippodromi, in corse pubbliche date da Società riconosciute, dovranno dare, secondo il criterio della Commissione acquirente, un esperimento da eseguirsi a sella, o al tiro. Questo esperimento potrà estendersi alla percorrenza (al trotto pei cavalli da tiro, e al trotto, o galoppo pei cavalli da sella), di 3000 metri pei cavalli di anni 3 e 4; di 4000 metri per quelli di maggiore età; e di metri 1500 a 2000, secondo l'età, per i cavalli da tiro pesante;

4.° Pei cavalli puro sangue, oltre alle sopradette visite del mese di agosto, vi sarà apposita Commissione alle corse di Varese nell'ottobre, la quale, indipendentemente dalle offerte che prima d'allora fossero pervenute al Ministero, avrà facoltà di visitare anche quei cavalli stalloni di puro sangue, dei quali venisse colà direttamente proposta la vendita.

Roma, 23 maggio 1885.

Il Direttore generale dell'agricoltura
Miraglia.

1

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 716484 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 220, al nome di Scotti di Marrazziello *Luigi* fu Francesco, minore, sotto l'amministrazione della madre Maria Graziani vedova Scotti, domiciliata in Procida (Napoli), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione

del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scotti di Marrazziello *Luisa* fu Francesco, minore, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 709231 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1000, al nome di Besozzi Luigia fu Giuseppe, vedova di Bertazzi *Giuseppe*, domiciliata in Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Besozzi Luigia fu Giuseppe, vedova di Bertazzi *Agostino*, domiciliata in Milano, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 541993 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 90, n. 587311, per lire 5, al nome di Pollio Urania, Giovannina, *Verona* e Marietta di Michele, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Napoli, vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Pollio Urania, Giovannina, *Verano* e Marietta di Michele, minori, ecc. (il resto come sopra), veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 382156, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 35646 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 180, al nome di *Manso* e Barravecchia Rosalia, fu Giovanni, nubile, domiciliata in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Manzo* e Barravecchia Rosalia fu Giovanni, nubile, domiciliata in Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 2511, portante il n. 464284 di posizione ed il num. 42814 di protocollo, rilasciata da questa Direzione Generale il 1° dicembre 1884, a favore di Cerreti Leopoldo e Cocconari Don Tommaso pel deposito del certificato n. 636 iscrizione, n. 628 del Prestito già Pontificio 1860-64, intestato al *Canonicato Bernardelli nella Cattedrale di Tivoli*, delegazione della Comarca di Roma, della rendita di annui bajocchi 93, pari a lire 5.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato al signor avvocato Guglielmi fu Andrea, procuratore dei nominati signori Cerreti, Cocconari e del sig. Cerreti Rinaldo, il titolo proveniente dalla operazione richiesta sulla detta rendita, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor cav. avv. Basilio Martinelli ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 730 d'ordine e n. 34734 di protocollo e 475134 di posizione, statagli rilasciata da questa Direzione Generale li 6 aprile 1885, pel deposito da esso fatto di un certificato del consolidato 5 0/0 della rendita annua di lire duemilatrecentoventi, con godimento dal primo gennaio 1885, vincolato per cauzione, per essere svincolato.

A termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, il certificato stesso sarà restituito al richiedente signor Basilio Martinelli, od a chi fosse da lui delegato a ritirarlo, senza obbligo della presentazione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, li 7 luglio 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia che è interrotto il cavo fra Coquimbo e Valparaiso (Chilì).

Fra questi due punti funzionano le linee terrestri, ma si accettano nondimeno solo a rischio dei mittenti i telegrammi per le destinazioni oltre Coquimbo, ossia del Chilì al sud di Coquimbo e delle repubbliche Argentina e Paraguay da istradarsi via Galveston.

Roma, 10 luglio 1885.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta di martedì della Camera dei comuni sir M. Hicks-Beach, rispondendo al signor Maclaren, disse che il Governo ha intenzione di mandare in Egitto una missione speciale, ma che i particolari relativi ad una tale missione non sono ancora fissati.

Sir Hicks-Beach fece sapere che sir H. Drummond Wolff, avanti di venire designato per la missione di Egitto, aveva abbandonato le cariche che egli occupava nell'Anglo-Egyptian-Bank e in un'altra Banca.

Il governo non vede alcuna ragione la quale possa impedire a sir Drummond Wolff di adempiere la missione accennata. Egli, al contrario, ha dei motivi di credere che la scelta fattasi sarà gradita al kedivè.

Il signor Maclaren annunziò di voler proporre una mozione la quale dica non essere desiderabile che sir Drummond Wolff sia incaricato di una missione in Egitto.

Lord John Manners disse di avere rinunziato al *bill* per ridurre a sei pence la tariffa dei dispacci interni.

Il signor Arturo Balfour, rispondendo al marchese di Hamilton, disse che i regolamenti dell'anno passato circa al cholera sono sempre in vigore, e che la importazione degli stracci è proibita fino al 1° novembre.

Sir Hicks-Beach chiese che le tornate del martedì e del mercoledì vengano consacrate alla discussione delle proposte governative. Disse poi che, oltre al bilancio delle entrate e delle spese, la intenzione sua è di far discutere i *bills* relativi alla istituzione di un Consiglio federale in Australia, al prestito delle Indie ed i *bills* che furono già indicati alla Camera; ma che egli abbandona i *bills* riguardanti i contadini di Scozia e la educazione media nel paese di Galles.

La mozione di sir Hicks-Beach fu appoggiata dal signor Gladstone. Scopo del governo liberale fu, egli disse, di garantire gli interessi dell'emiro dell'Afghanistan in modo che, nel discutersi della sistemazione della frontiera, esso, il governo inglese, si incaricava degli interessi dell'emiro come dei propri. Il possesso delle gole di Zulficar indennizzerà l'emiro della perdita di Penjdeh. L'oratore disse di credere che, considerate queste basi, si possa prevedere un accomodamento rapido e soddisfacente.

Quanto all'Egitto, la questione finanziaria domina tutte le altre. Nulla può farsi prima che una tale questione sia definita. Bisognerà dunque allora giungere ad una risoluzione riguardo alla occupazione dell'Egitto, senza sagrificare gli interessi inglesi, tenendo tuttavia certamente conto dei bisogni della sicurezza e della effettiva indipendenza dell'Egitto, e lasciando l'Inghilterra nel possesso d'una vera indipendenza riguardo alle altre potenze.

Se si giudica dagli avvenimenti passati, disse terminando il signor Gladstone, il governo assume una grande responsabilità abbandonando le leggi eccezionali per l'Irlanda.

Lord Randolph Churchill ringraziò il signor Gladstone di avere confermato che il governo russo promise di cedere le gole di Zulficar. Una dichiarazione simile da parte del signor Gladstone non può a meno di avere molta efficacia sui negoziati pendenti. Non esiste alcun motivo di credere che i negoziati non si conchiuderanno in modo soddisfacente per l'Inghilterra.

Quanto all'Egitto, non bisogna credere che il governo attuale approvi lo sgombero di Dongola. L'Egitto ha per tal modo perduta una provincia fertilissima, ma il governo non poteva mutare politica, perchè lo sgombero era stato deciso ed operato dal precedente gabinetto.

L'oratore difese poi la politica del governo in Irlanda.

Sir Wilfrid Lawson propose un emendamento alla mozione Hicks-Beach, secondo il quale emendamento la Camera avrebbe deliberato di non avere fiducia nel governo, e si sarebbe rifiutata di aderire alla sua domanda di fissare i martedì ed i mercoledì per discutere le proposte governative.

Questo emendamento fu respinto con 151 voti contro 2.

Fu poi approvata senza scrutinio la mozione di sir Hichs-Beach.

Poi la Camera discusse il bilancio delle spese.

Sir Hicks-Beach propose alla Camera di accordare una dote di 30 mila sterline di capitale (cioè 750 mila franchi) alla principessa Beatrice, oltre alla annualità di 6 mila sterline (150 mila franchi) già stata votata a di lei profitto.

Questa proposta fu adottata con 153 voti contro 32.

Scrivono da Parigi alla *Politische Correspondenz* di Vienna che la nota circolare che il signor di Freycinet ha diramato ai rappresentanti francesi presso le grandi potenze, e nella quale si propone di ricominciare i negoziati relativi alla Convenzione del canale di Suez sulla base delle deliberazioni prese dalla Commissione internazionale a Parigi, fu consegnata il 5 corrente ai gabinetti di Londra, Berlino, Vienna e Roma, ed il 6 corrente al gabinetto di Pietroburgo.

Non è vero, aggiunge il corrispondente, che il signor de Freycinet insista sulla neutralizzazione del canale. La diplomazia francese desidera vivamente che i lavori incominciati a Parigi diano un risultato soddisfacente per tutti, ed è in questo ordine di idee che si muove la circolare del signor de Freycinet alle potenze, le quali non possono certo rassegnarsi ad avere lavorato invano quando non ci sono più grandi difficoltà da superare.

Circa allo sgombro dell'Egitto da parte degli inglesi, lo stesso corrispondente del diario viennese dice che a Parigi si sa benissimo che non è ancora suonata l'ora di quello sgombro, e che sarebbe prematuro di sollevare questa quistione, ciò che però non vuol dire che non le si presti ogni attenzione.

« La dignità dell'Inghilterra, prosegue il corrispondente, non le permette di ritirarsi dall'Egitto senza avervi organizzato un potere capace di mantenere l'ordine. Quando saranno riorganizzate le finanze e l'esercito, l'Inghilterra potrà dichiarare che ha compito la sua missione senza pregiudizio della propria dignità.

« A Parigi non si attribuisce nessuna importanza alla questione, se è Ismail, Halim o Tewfik pascià che dovrà governare l'Egitto. La Francia potrebbe obbligarsi di non occupare l'Egitto a patto che non vi si stabilisca alcun protettorato. »

Il *Morning News* riceve da Londra un dispaccio che i giornali parigini riproducono con ogni riserva.

« Secondo notizie meritevoli di fede, dice questo dispaccio, lord Lyons sarebbe latore di una comunicazione molto importante per il governo francese relativamente alla questione d'Egitto.

« La stessa comunicazione sarà partecipata anche alle altre potenze.

« Lord Salisbury richiama l'attenzione del governo francese sul fatto che la Convenzione del 15 marzo non é stata ancora ratificata da parecchie delle potenze firmatarie e che, per questa ragione, essa non è ancora nè completa nè eseguibile.

« Siccome nessun termine fu prefinito per la ratifica, nè l'Inghilterra nè il kedivé hanno potuto affrettarla. Ma siccome il restauro delle finanze egiziane dipende dalla sollecita esecuzione della Convenzione medesima e siccome, nel caso della non ratifica, al governo del kedivé non rimarrebbe alla fine di questo mese altro scampo che il fallimento, lord Salisbury è di parere che le potenze debbano assolutamente fare qualche cosa per porre fine ad una simile situazione.

« Per quanto potesse dispiacergli, il governo inglese si vedrebbe altrimenti costretto a ritirare la Convenzione, in quanto l'Egitto non debba essere dichiarato fallito, ed in quanto l'Inghilterra debba mantenere i suoi impegni. La responsabilità che gli avvenimenti hanno imposto all'Inghilterra non le lascia altra scelta. Essa stabilirà al Cairo un governo forte il quale soltanto renderà possibile che il paese venga sgomberato senza essere lasciato in preda all'anarchia.

« Lord Lyons è partito per Parigi dopo avere avuto un secondo colloquio con lord Salisbury. L'ambasciatore britannico è incaricato di richiedere al governo francese le sue definitive intenzioni. »

Dal Cairo poi si telegrafa che sir Evelyn Baring è partito per l'Inghilterra.

Si telegrafa da Vienna al *Temps* di Parigi, in data 8 luglio quanto appresso:

« La *Correspondance de Buda Pest*, aveva emesso, or sono pochi giorni, l'idea già altre volte ventilata, di un'unione doganale tra l'Austria-Ungheria e la Germania, per evitare una guerra doganale inevitabile tra i due paesi. Questa idea, sulle prime, non parve accettabile e la stampa delle due parti dell'impero non le attribuì nessuna importanza. Sembra però che ora ci si pensi seriamente, specie in Ungheria. La *Correspondance de Buda Pest*, che è l'organo ufficioso del ministro presidente, non cessa dal discutere l'argomento.

« La grande difficoltà alla realizzazione di questa unione, dice la *Correspondance*, è il trattato di Francoforte tra la Francia e la Germania. A termini di questo trattato alla Francia è assicurato il privilegio della nazione più favorita; ne risulterebbe che le concessioni che la Germania volesse fare all'Austria-Ungheria, essa dovrebbe farlo parimenti alla Francia. La *Correspondance* crede che si potrebbe girare questa difficoltà dando al trattato tra l'Austria e la Germania una forma speciale, togliendo cioè alla Convenzione da conchiudersi il carattere di un trattato commerciale, per farne un accordo politico contro il quale la Francia non potesse sollevare alcuna obbiezione.

« In ogni caso questa faccenda non è ancora matura, ma è certo che sarà discussa nelle conferenze ministeriali che sono incominciate a Vienna ed alle quali assistono i ministri austriaci ed ungheresi.

« Se le conferenze daranno un risultato positivo, è probabile che il ministro degli esteri, conte Kalnoky si recherà in Germania per trattare la questione direttamente col principe di Bismarck.

I signori Capello ed Ivens, i due ufficiali portoghesi inviati dal governo portoghese nell'Africa centrale, annunziano la loro partenza da Mozambico per Cape-Town ed il loro prossimo arrivo a Loanda. Risulta dai dispacci spediti al governo portoghese e letti alla Camera di Lisbona dal ministro della marina che i due viaggiatori hanno potuto eseguire interamente il còmpito loro affidato. Essi hanno esplorato l'alto Zambese, come pure la regione dei laghi, attraversato i corsi superiori del Lualaba e del Luapulo, e trovato una via commerciale tra la provincia d'Angola e quella di Mozambico.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 10. — Ieri vi furono sei casi ed un decesso di cholera. Nelle provincie vi furono 1336 casi e 610 morti, di cui 808 casi e 380 decessi nella provincia di Valenza.

PARIGI, 10. — Il generale Courcy telegrafa che ordinò il licenziamento dell'esercito regolare annamita; domandò rimorchiatori per facilitare i movimenti fra Thu-Anan ed Huè; invitò gli abitanti dei sobborghi di Huè a rientrare nelle loro case, assicurandoli della protezione della Francia ed invitò i partigiani del ribelle Thuyet a sottomettersi entro dodici giorni, a datare dal 9 luglio.

SAN-VINCENZO, 9. — Proveniente dalla Plata e dal Brasile, giunse oggi il postale *Adria* e prosegue per Genova.

Giunse oggi da Genova, il postale *Regina Margherita* e proseguirà domani pel Brasile e la Plata.

MADRID, 10. — Secondo la *Gazzetta Ufficiale* dal 20 maggio, fino al 7 luglio vi furono nelle dieci provincie colpite dal cholera 28,042 casi e 12,347 decessi.

In Madrid, nello stesso periodo, vi furono 191 casi e 113 decessi.

NEW-YORK, 10. — Notizie da Saint-Thomas confermano che è scoppiata una rivoluzione nel Venezuela. Gl'insorti si sono impadroniti del vapore *Libertador*. Le truppe a Carupano si sono unite agli insorti.

Maturin, Cumana e Barcellona si sono dichiarate contro il governo.

ATENE, 9. — *Camera dei deputati.* — Delijanni, continua la sua esposizione finanziaria. Nei tre ultimi esercizi il *deficit* ascese a 39 milioni di lire, dei quali 11 pel 1885. Il bilancio del 1886 sarà in pareggio. Conclude presentando progetti che modificano il regime ed accordano ai ministri il credito di abrogare i monopoli.

Questo discorso produsse viva impressione.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Si discute il bilancio. Il cancelliere dello Scacchiere Heacks-Beach propone l'emissione di buoni del Tesoro per quattro milioni di sterline onde coprire il *deficit*.

Childers domanda ad Heacks-Beach se abbandona la proposta di aumentare i diritti su certi vini aventi da 26 a 30 gradi di alcoolicità.

Heacks-Beach, interrompendo, risponde di sì.

LONDRA, 9. — La notte scorsa, una grande parte dell'Università d'Alberystwith, nel paese di Galles, fu distrutta da un incendio. Due studenti mancano e cinque altri sono orrendamente feriti.

LONDRA, 10. — È stata pubblicata la corrispondenza relativa allo sgombero di Dongola.

Una lettera del generale Wolseley, del 26 giugno, in risposta ad un telegramma di Smith, protesta energicamente contro lo sgombero; soggiunge che, non potendosi sgombrare l'Egitto prima di alcuni anni, bisognerà presto o tardi combattere il Mahdi, poichè i suoi partigiani penetreranno in Egitto, malgrado le forze che occuperanno la frontiera.

Una spedizione sopra Kartum sarebbe facile in autunno e darebbe risultati certi.

Un telegramma di Smith, segretario per la guerra, del 2 luglio, dice che il governo non crede di contromandare gli ordini del precedente gabinetto, ma prescrive nello stesso tempo di continuare la ferrovia del Nilo.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 luglio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	29,6	12,3
Domodossola	1|2 coperto	—	—	7,3
Milano	1|2 coperto	—	32,6	21,7
Verona	coperto	—	32,0	14,1
Venezia	coperto	calmo	29,8	23,0
Torino	3|4 coperto	—	30,6	20,9
Alessandria	sereno	—	31,8	18,9
Parma	sereno	—	31,9	20,3
Modena	1|2 coperto	—	33,2	20,7
Genova	sereno	calmo	27,0	20,3
Forlì	1|2 coperto	—	30,4	19,8
Pesaro	sereno	calmo	29,6	16,5
Porto Maurizio	sereno	calmo	25,4	19,7
Firenze	sereno	—	32,0	17,5
Urbino	sereno	calmo	30,0	21,0
Ancona	sereno	calmo	30,0	21,0
Livorno	sereno	calmo	—	18,5
Perugia	sereno	—	29,2	20,4
Camerino	sereno	—	26,4	17,2
Portoferraio	sereno	calmo	26,6	20,9
Chieti	sereno	—	25,3	16,8
Aquila	sereno	—	27,6	15,0
Roma	sereno	—	30,7	19,0
Agnone	1|4 coperto	—	25,9	14,8
Foggia	1|4 coperto	—	28,3	19,1
Bari	sereno	legg. mosso	21,8	21,0
Napoli	sereno	calmo	27,0	19,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	21,9	15,7
Lecce	sereno	—	27,0	18,8
Cosenza	1|4 coperto	—	29,0	15,6
Cagliari	sereno	calmo	—	—
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	24,4	20,0
Palermo	sereno	calmo	30,4	16,4
Catania	sereno	calmo	29,2	19,7
Caltanissetta	sereno	—	26,0	14,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	29,8	20,0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	27,0	18,9

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 10 luglio 1885.

In Europa pressione elevata (768) sulla Germania, alquanto bassa (758) sulla penisola Salentina.

In Italia nelle 24 ore venti del 4° quadrante forti sulle Puglie e sulla penisola Salentina, deboli altrove, cielo generalmente sereno, temperatura qua e là aumentata.

Stamane cielo generalmente sereno, venti settentrionali freschi od abbastanza forti al sud-est del continente, deboli altrove; barometro variabile da 763 a 760 mm. dal nord-ovest a Lecce.

Mare mosso o agitato lungo la costa adriatica meridionale.

Probabilità: tempo buono, venti settentrionali deboli, fuorchè al sud dell'Adriatico.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

10 luglio 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	761,8	761,6	760,9	761,7
Termometro	24,4	31,3	31,1	25,2
Umidità relativa	49	20	27	43
Umidità assoluta	11,13	6,75	9,09	10,33
Vento	N	NE	W	WSW
Velocità in Km.	5,0	1,5	20,0	2,0
Cielo	sereno cirri sparsi	sereno cumuli	rari cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 31,7; - R. = 25,36; \| Min. C. = 19,0 - R. = 15,20.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 10 luglio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	95 65	—	95 65	95 90	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	97 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 65	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1885	—	—	96 35	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1075 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	608 »	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1885	500	250	—	—	—	—	—	679 25	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	472 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° luglio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. stamp.)	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1702 ½	—
Detta Certificati provv.	—	500	150	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	530 ¼	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° gennaio 1885	500	500	—	—	1676 »	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	100	—	—	1445 »	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sardo az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1885	500	262	—	—	—	—	—	—	—
Soc. dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Detta (az. stamp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 42 ½
	Parigi	chèques	—	—	—
2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 14
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. Ital. 5 0/0 (1° luglio 1885) 95 90 fine corr.
Banca Generale 607 50, 608, 608 25 fine corr.
Banco di Roma 679, 679 50 fine corr.
Soc. Acqua Pia ant. Marcia (az. stam.) 1695, 96, 98, 1700, 5, 10 f. corr.
Società It. per Condotte d'acqua (oro) 530, 530 25, 530 50 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1680 fine corr.
Azioni Immobiliari 721 fine corrente.
Società dei Molini e Magazz. Generali (az. stamp.) 368 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 9 luglio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 95 567.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 397.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 500.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 61 210.

V. TROCCHI, *presidente*.

P. G. N. 36758.

S. P. Q. R.

195

NOTIFICAZIONE.

In base al Regio decreto dell'8 marzo 1883, già pubblicato con notificazione del 19 stesso mese, n. 16483, col quale è stato dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore e di ampliamento di Roma, in esecuzione della legge del 14 maggio 1881 sul concorso dello Stato nelle spese edilizie della città, ed in forza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), sul risanamento di Napoli, estesa in Roma con R. decreto 18 giugno 1885, il sottoscritto pubblica l'offerta dei prezzi per la espropriazione dei seguenti stabili.

Ciò si deduce a pubblica notizia a norma e per gli effetti delle leggi suddette, con dichiarazione che per quindici giorni, a datare da oggi, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pom. nei giorni feriali, e dalle 10 antimeridiane all'1 pomeridiana nei festivi, nella segreteria comunale saranno ostensibili la pianta particellare e l'originale dell'elenco seguente.

Decorso detto termine senza che dagli interessati sia stato accettato per iscritto il prezzo offerto, si procederà agli atti ulteriori a forma di legge.

Roma, dal Campidoglio, il 8 luglio 1885.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Elenco degli stabili da espropriarsi (Art. 13, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

L'indennità dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

Mancando il secondo elemento per desumere la media dei valori, cioè i fitti coacervati dell'ultimo decennio, si è ricorso all'altro elemento del reddito imponibile.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del proprietario	Designazione del fondo	Censo			Valore venale	Valore desunto dal reddito imponibile netto	Valore medio che si offre come prezzo d'espropriazione
			Rione	N. di Mappa Princip.	Sub.			
1	Chanal Claudio, Enrico fu Giacomo Filippo.	Casa in via del Melangolo n. civ. 51 al 56, confinante con la proprietà Vassalli, il fiume Tevere e detta via.	VII	377 378		60,672	33,000 »	46,836 »
2	Vassalli Francesco fu Filippo . .	Casa in via del Melangolo n. civ. 49 al 51, confinante con le proprietà Pesci, Chanal, il fiume Tevere e la detta via.	»	376		13,000	11,700 »	12,350 »
3	Bessone Ascella fu Michele in Pesci	Casa in via del Melangolo n. civ. 48 e 48A, confinante con le proprietà Arnold, Vassalli, il Tevere e detta via.	»	375		48,000	25,125 »	36,562 »
4	Arnold Marco fu Michele. . . .	Casa in via del Melangolo n. civ. 47, 47A e 79, confinante con le proprietà Sausè, Bessone, Tevere e detta via.	»	374		47,000	24,000 »	35,500 »
5	Priori Francesca fu Francesco . .	Casa in via del Melangolo, n. civ. 46, 80, 81, confinante con Arnold, Tevere, detta via e l'antico piazzale dello scarico.	»	373		30,720	12,600 »	21,660 »
6	Bessone Ascella fu Michele in Pesci	Casa in via della Mortella n. civ. 24 al 27, via di S. Bartolomeo de'Vaccinari n. civ. 22, confinante con le proprietà Comune di Roma, Malatesta e le dette vie.	»	331		120,000	78,000 »	99,000 »
7	Malatesta Francesco di Antonio .	Locale terreno, già chiesa di S. Bartolomeo de'Vaccinari, in via di S. Bartolomeo de'Vaccinari n. civ. 18A e	»	329	1 2	70,000	19,340 »	44,670 »
		Casa annessa in via suddetta n. civ. 18, 19, confinante con la proprietà De Rossi, altra proprietà Malatesta e suddetta via.		»				
8	Malatesta Francesco di Antonio .	Casa in via di S. Bartolomeo de' Vaccinari n. civ. 20, 21, 21A, confinante con altra proprietà Malatesta, Bessone e detta via.	»	330		70,000	61,258 40	65,629 20
9	De Rossi Giovanni Batt. e Michele Stefano fu Camillo.	Casa in via di S. Bartolomeo de' Vaccinari n. civ. 9 al 17, confinante con la proprietà Malatesta, via del Melangolo e detta via.	»	325		120,000	91,500 »	105,750 »
10	Caravacci Giuseppe fu Angelo . .	Casa in via di S. Bartolomeo de' Vaccinari num. civico 8, confinante con la proprietà Piccioni, via del Melangolo e detta via.	»	324		30,000	20,850 »	25,425 »
11	Riganti Sebastiano e Carlo fu Gaetano.	Casa in via S. Bartolomeo de'Vaccinari n. civ. 3 e 4, confinante con le proprietà Piccioni, Bruni e detta via.	»	323	1	27,000	30,900 »	28,950 »
12	Piccioni Anna Rosa fu Giuseppe in Pesarini per una metà e Falena Filippo fu Angelo per l'altra metà.	Casa in via S. Bartolomeo de' Vaccinari n. civ. 5 e 6, e via del Melangolo n. 42, confinante con Riganti, Caravacci e le dette vie.	»	323	2	24,000	26,700 »	25,350 »
13	Bruni Amalia e Rosa fu Attilio. .	Casa in via del Melangolo num. civ. 41 e via S. Bartolomeo de'Vaccinari n. 1 al 2A, confinante con la proprietà Riganti e suddette vie.	»	323 ½		65,000	67,500 »	66,250 »
14	Scuola Israelitica del Tempio . .	Porzione di casa posta sulla piazza delle Scuole n. civ. 236, 237, via Cenci e via Fiumara n. 76, 77, confinante con la proprietà Coen Giuditta e dette vie.	»	365	1	5,300	2,200 »	3,750 »
15	Coen Giuditta in Di Cave . . .	Porzione di casa posta sulla piazza delle Scuole numero 236, 237, via Cenci e via Fiumara n. 76, 77, confinante con la proprietà Scuola Isdraelitica del Tempio e le dette vie.	»	365	3	7,500	7,200 »	7,350 »
16	Bises Marco eredi	Porzione di casa posta come sopra, confinante come sopra.	»	365	4	10,000	9,000 »	9,500 »
17	Scuola Israelitica del Tempio . .	Porzione di casa posta sulla piazza delle Scuole, via Fiumara num. 78, confinante con la proprietà Coen Giuditta ecc. e dette vie.	»	364	1 2	16,800	6,600 »	11,700 »
18	Coen Giuditta in Di Cave . . .	Porzione di casa come sopra, confinante come sopra.	»	364	3	2,300	1,800 »	2,050 »
19	Di Capua, Angelo, Leone e Flaminia fu Abramo.	Porzione di casa come sopra, confinante come sopra	»	365 364	2	5,900	4,500 »	5,200 »

Osservazioni.

N. 14. Il primo piano di questa porzione di casa si asserisce essere di proprietà dei fratelli Tagliacozzo, ma al Censo è tuttora allibrato alla Scuola isdraelitica del Tempio, e perciò viene a questa accreditato.

N. 17. Il quinto piano di questa porzione di casa si asserisce essere di proprietà di Pontecorvo Sabato fu Prospero, ma al Censo non si trova allibrato ad alcuno. Si nota che il valore relativo viene accreditato alla Scuola isdraelitica del Tempio.

N. 14 e 17. Il reddito imponibile di queste porzioni di case si trova amalgamato alla Agenzia delle imposte nella somma di lire 440 62. Per gli effetti della presente notificazione detta somma è stata divisa approssimativamente in ragione dei due valori venali, e quindi se ne sono desunti i corrispondenti capitali.

N. 15 e 18. Il reddito imponibile di queste due porzioni di case si trova amalgamato alla Agenzia delle imposte nella somma di lire 450. Per gli effetti della presente notificazione detta somma è stata divisa approssimativamente in ragione dei due valori venali, e quindi se ne sono desunti i corrispondenti capitali.

N. 19. Al Censo questa parte di casa è segnata con il solo numero di mappa 365 sub. 2; ma la proprietà si estende anche ad una parte della casa attigua segnata col numero di mappa 364. L'offerta si riferisce al complesso delle proprietà.

P. G. N. 36255.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA — *Sistemazione della piazza Santa Maria in Trastevere.*

Volendo il comune di Roma dare in appalto i lavori occorrenti alla sistemazione della piazza di Santa Maria in Trastevere, per cui è prevista la somma di lire 20,000, si fa noto che alle 11 antimeridiane di venerdì, 24 corrente, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, avanti all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta, osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, (serie 3ª).

2. Ciascun concorrente per essere ammesso a licitare dovrà produrre il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del luogo ove egli risiede, ed altro comprovante di avere lodevolmente eseguito opere di selciatura, sia in qualità di appaltatore, sia come maestro. Niuno sarà ammesso all'asta se prima non depositi nella Cassa comunale lire 1000 a titolo di cauzione provvisoria che sarà poi concambiata dal deliberatario in un decimo della somma di definitiva aggiudicazione. Prima della stipulazione del contratto dovrà lo aggiudicatario versare lire 600 per le spese approssimative, comprese quelle di asta, le quali saranno ad intero suo carico.

3. I lavori dovranno compiersi nel termine di giorni 60 naturali dal giorno che sarà stabilito nel verbale di consegna.

4. Dovrà il deliberatario osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato particolare, che forma base e parte integrale dell'appalto e che è visibile in questa segreteria generale dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno.

5. Fino alle ore 11 antim. di lunedì, 10 agosto p. f., potranno essere presentate all'onorevole sig. ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza in caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, nonchè della perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Roma, dal Campidoglio addì 8 luglio 1885.

189 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

P. G. N. 36256.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA — Costruzione di ambienti presso l'Istituto superiore di magistero femminile in via Cernaia.

Essendosi deliberato di dare in appalto i lavori occorrenti alla costruzione di nuovi ambienti in uso dei gabinetti di fisica e di storia naturale presso l'Istituto superiore di magistero femminile in via Cernaia, per la prevista spesa di lire 10,169, si fa noto che, alle ore 11 ant. di venerdì 24 corrente mese, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con Reale decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª).

2. Ciascun concorrente per essere ammesso all'asta, dovrà produrre il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del luogo ove egli risiede, ed altro firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione ed in data non più remota di sei mesi, il quale attesti della sua idoneità ed attitudine a condurre consimili lavori. Niuno sarà ammesso a licitare se prima non depositi nella cassa comunale lire 500 a titolo di cauzione provvisoria, che sarà poi concambiata dal deliberatario definitivo in lire 1000. Prima della stipulazione del contratto dovrà l'aggiudicatario versare lire 400 per le spese approssimative, comprese quelle d'asta, le quali saranno ad intiero suo carico.

3. I lavori dovranno compiersi entro il termine di giorni 60 lavorativi a decorrere dal giorno del verbale di consegna.

4. Dovrà il deliberatario osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato particolare, che forma base e parte integrale dell'appalto, e che è visibile in questa segreteria generale dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno.

5. Fino alle ore 11 antim. di lunedì, 10 agosto p. futuro, potranno essere presentate all'on. signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza nel caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, nonchè della perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti di asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Roma, dal Campidoglio, addì 8 luglio 1885.

188 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

Provincia di Roma — Comune di Nemi

Avviso di secondo incanto definitivo.

Presentata in tempo utile ed accettata un'offerta di ribasso corrispondente al ventesimo del prezzo di lire 14105 70, sul quale era stato provvisoriamente deliberato l'appalto dei lavori di sistemazione della S. C. O. Nemi-Genzano.

Si rende noto

Che il giorno 25 corrente alle ore 10 antimeridiane avrà luogo in questa sala municipale un esperimento definitivo per aggiudicare al miglior offerente l'appalto anzidetto.

L'incanto seguirà ad estinzione di candela, e si aprirà sulla somma di lire 13400 42.

S'intendono qui richiamate tutte le altre condizioni, di cui all'avviso di primo esperimento del 6 giugno decorso.

Nemi, 9 luglio 1885.

Il Sindaco: G. CAVATERRA.

197 *Il Segretario*: A. CHIARINI.

Commissione degli Ospedali di Roma

Affitto della tenuta ROTONDA.

La Commissione degli Ospedali di Roma ha deliberato di rinnovare per anni 12 l'affitto della tenuta Rotonda, di proprietà della pia Casa di S. Spirito, avendone ottenuto speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale.

L'affitto dovrà principiare col 1° ottobre 1886 e terminare col 30 settembre 1898, senza disdetta.

Si rende quindi noto al pubblico che alle ore 12 meridiane di venerdì 24 del corrente si apriranno le offerte alla presenza di un deputato della Commissione, del segretario generale o degli oblatori, nella residenza della segreteria generale della Commissione, posta in via di Ripetta, n. 102.

Le offerte dovranno essere in carta bollata da una lira, sottoscritte e suggellate, e dovranno presentarsi nel detto ufficio non più tardi del giorno e dell'ora suindicati.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare come *cauzione provvisoria*, la somma di lire 3000. Questo deposito sarà ricevuto dal deputato che presiederà l'esperimento, e dovrà farsi in moneta corrente.

L'affitto sarà provvisoriamente aggiudicato al migliore offerente, purchè siasi raggiunta la corrisposta stabilita nella scheda della Commissione.

Pubblicatosi il risultato del primo esperimento, resta fin d'ora stabilito il termine di giorni quindici dalla data dell'avviso per presentare le offerte di aumento, il quale non potrà essere inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione. Nella segreteria suddetta sarà ostensibile il capitolato che si dovrà accettare in tutto e per tutto dal deliberatario. Avvenuta l'aggiudicazione definitiva e approvati gli atti d'asta, si procederà alla stipulazione dell'istromento.

Le spese tutte d'asta, di stipulazione e di registro saranno a carico del deliberatario.

Roma, li 8 luglio 1885.

216 *Il Segretario generale*: DE CINQUE.

AVVISO.

Ad istanza dell'esattore comunale di Roma ho citato il signor Aloisi Leopoldo fu Alessandro, di domicilio, residenza e dimora incogniti, a comparire davanti la seconda Pretura di Roma all'udienza del giorno 21 agosto 1885, ore 12 meridiane, per assistere ove lo creda, alla dichiarazione di terzo ed atti ulteriori.

Oggi 10 luglio 1885.

Il messo esattoriale
203 G. DIODATI.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

A chiunque possa avervi interesse si avverte il pubblico, che sono inoltrate domande di svincolo al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere delle cauzioni che prestarono i signori Stanislao de Cesare, Aniello Ferraro e Francesco Carobene, per le professioni di notaio il primo nel comune di Arienzo, il secondo in quello di Maddaloni, ed il terzo in Aversa.

S. Maria Capua Vetere, li 8 luglio 1885.

181 GOGLIA, proc.

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto al pubblico che nella pubblica udienza del 10 settembre 1885, si procederà all'incanto per la subasta di un fabbricato urbano posto in Ronciglione, in via Case nuove nn. 24 e 26, confinante Polozzi, Amadei, la strada salvi ecc. ad istanza del R. Demanio dello Stato rappresentato dal sottoscritto a danno di Luigi Olivieri di Ronciglione, con le condizioni portate dal bando a stampa rilasciato dal cancelliere del Tribunale il 25 giugno 1885, che si ha per richiamato.

Viterbo, 8 luglio 1885.

CONTUCCI avv. GIUSEPPE.
200 delegato erariale

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto al pubblico che alla pubblica udienza del 3 settembre 1885, si procederà all'incanto per la subasta di una casa posta in Viterbo, vicolo di piazza Padella, confinante Rispoli, Rossi e la piazza, ad istanza dell'amministrazione del Fondo pel Culto, difesa dal sottoscritto, a danno di Cuccodoro Giuseppe di Viterbo, con le condizioni portate dal bando a stampa redatto dal cancelliere del Tribunale il 29 giugno 1885, che si ha per richiamato.

Viterbo, 8 luglio 1885.

CONTUCCI avv. GIUSEPPE
199 delegato erariale.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO

a sensi dell'art. 23 Codice civile.

Il Tribunale civile di Milano con suo decreto 27 maggio 1885 ha ordinato sieno assunte informazioni sull'assenza di Romedio Cabiati fu avvocato Luigi da ultimo abitante in Milano, via Lanzone, n. 28, a mezzo del pretore del mandamento VI di Milano.

6651 Avvocato GIUSEPPE BARBAVARA.

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Si rende noto che il Tribunale civile di Savona, sulle istanze della povera Siri Margherita di Giacomo, residente a Dego, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione 31 luglio 1884, con sentenza 22 maggio corrente anno mandò assumersi informazioni circa l'assenza di Luigi e Giovanni Battista fratelli Campora fu Giacomo, già residenti a Dego, assenti da molti anni, e di cui non si ebbero notizie da più di tre anni a questa parte.

Savona, 29 maggio 1885.

6546 Avv. G. BRIGNONI causidico.

N. 149.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimerid. del 24 luglio corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Udine, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti al rialzo ed ingrosso con parziale ributto e presidio frontale dell'arginatura destra del fiume Tagliamento, dall'abitato di San Giorgio a Sollazzetto, dell'estesa di metri 5,094 35, compresa nel territorio del comune di San Michele, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 115,930.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 10 gennaio 1883, con appendice in data 20 marzo 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Udine.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di giorni 150 consecutivi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 8,000 ed in lire 16,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 5 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 7 luglio 1885.

194 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

P. G. N. 35628.

S. P. Q. R.

AVVISO DI VIGESIMA. — *Vendita di aree fabbricabili.*

Mediante l'aumento di lire 200 sul prezzo d'incanto in lire 253,000 per l'area fabbricabile (lotto I) posta sulla nuova via Nazionale, compresa fra la via dei Filippini, le piazze della Chiesa Nuova e di Sforza Cesarini, e confinante colla sola proprietà Bennicelli, della superficie di circa metri quadrati 830, e di lire 200 sul prezzo d'incanto in lire 107,800 per l'area fabbricabile (lotto III) nella nuova via del Tritone, compresa fra il vicolo del Nazzareno e la proprietà Castellani-Pelverosi, della superficie di metri quadrati 308 circa, ebbero luogo le aggiudicazioni provvisorie per la vendita delle aree stesse.

Ora si fa noto al pubblico che, stante la decretata abbreviazione dei termini, fino alle ore 11 antim. dei giorni qui sotto riportati, potranno essere presentate allo on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, mediante schede, le migliorie di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo delle provvisorie aggiudicazioni, del che, seduta stante, saranno redatti verbali di aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni espresse nell'avviso d'asta del 27 giugno prossimo passato, n. 30513.

Pel primo lotto il giorno di sabato 18 luglio corrente, e pel 3° il giorno di martedì 21 successivo.

Roma, dal Campidoglio, addì 9 luglio 1885.

215 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI SENTENZA

di dichiarazione di assenza.

Sull'istanza di Zucco Lorenzo fu Giovanni Battista e Garelli Maddalena fu Antonio conjugi, residenti sulle fini di Frabosa Sottana, il Tribunale civile di Mondovì con sentenza delli cinque andante mese di giugno dichiarò l'assenza di Garelli Catterina fu Antonio Andrea loro rispettiva sorella e cognata già residente a Villanova-Mondovì.

Mondovì, 6 giugno 1885.

6678 SCIOLLA proc.

INFORMAZIONI

per dichiarazione d'assenza.

(2ª pubblicazione)

Il Tribunale civile di Susa con provvedimento 30 maggio ultimo scorso, sull'istanza delli Francesco, Giuseppe Antonio, Paolina moglie di Gojtre Francesco, Margherita vedova di Prinderre Francesco, fratelli e sorelle Guillaume fu Antonio; e Raimondo Margherita vedova di detto Antonio Guillaume, residente a Sauze di Cesana, quali eredi presunti di Guillaume Silvestro Lorenzo fu Antonio, loro rispettivo figlio e fratello, d'anni 37, assentatosi da Sauze di Cesana nell'anno 1873, ha mandato assumere informazioni per mezzo del pretore di Cesana Torinese sullo stato di assenza dello stesso Guillaume Silvestro Lorenzo.

Susa, 2 giugno 1885.

6626 SAN PIETRO.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

per dichiarazione d'assenza.

Il sottoscritto procuratore officioso di Bianchini Alessandro fu Angelo, agente per sè e minori suoi figli, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 30 giugno 1882, numero 243, della locale Commissione, domiciliato e residente in Brescia,

Rende noto che il R. Tribunale civile e correzionale di Brescia con sentenza 19-22 luglio 1884, n. 271, ha ordinato che sieno assunte informazioni per accertare l'assenza di Scanzi Attilio de' furono Francesco e Marianna Rossa, nato ad Iseo nel 4 gennaio 1819, delegando all'uopo il signor pretore del mandamento II di Brescia, a norma dell'art. 23 Codice civile.

Brescia, li 2 giugno 1885.

6549 AVV. ZANELLI CESARE.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO

a termini dell'art. 23 Codice civile.

Agresti Agata, moglie ad Antonio Baratto, stiratrice, residente in Piacenza, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto della competente Commissione in data 11 maggio 1885, a mezzo del sottoscritto suo procuratore

Notifica

Che il Tribunale civile e correzionale di Piacenza, sulle istanze di essa Agresti, con opportuno provvedimento in data 22 maggio cadente,

Ha ordinato di assumere informazioni per constatare l'assenza di Baratto Antonio di Domenico, cameriere, già residente e domiciliato in Piacenza, prescrivendo che detto provvedimento sia pubblicato nei modi e luoghi di cui all'art. 23 vigente Codice civile, delegando per le informazioni ad assumersi il signor pretore del mandamento sud di Piacenza, luogo in cui il Baratto ebbe l'ultima sua residenza e dimora.

Piacenza, 27 maggio 1885.

6545 GANDOLFI sost. MONTONI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.